



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Ornella Baiocco, ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1 /2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21.2.2020 con
assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

TRA

Il , elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Bernardo Russo, sito in Pozzuoli alla via
Celle n.5, che la rapp.ta e difende giusto manda a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

Generali Italia s.p.a. nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S. elett.te dom.ta in Napoli alla via del
Parco Mergherita 4, presso lo studio dell'avv. Riccardo Ferri, che la rapp.ta e difende giusta procura alle liti
in atti

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di NAPOLI Portici n.25307/17

Conclusioni: come da verbale del 21.2.2020

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig. P conveniva in giudizio la Generali
Italia s.p.a, affinché fosse condannata al risarcimento del danno subito dalla sua auto, nella misura di euro
5.164,00 compresi interessi e rivalutazione.

Deduceva l'attrice di essere proprietaria del veicolo Fiat Grande Punto tg. CW.; che in data 7.11.2013, alle ore 2,00 circa di notte, in Pozzuoli (NA), località Lucrino, alla via Provinciale Circumlago altezza civico 10, il suo autoveicolo, condotto da Baiano, veniva coinvolto in un sinistro stradale causato da un'auto pirata marca Nissan, monovolume di colore nero, il cui conducente non si fermava a prestare soccorso, ma anzi si dileguava, rendendo impossibile la sua identificazione; che il sinistro si era verificato, in quanto mentre la sua auto procedeva regolarmente lungo la via Circumlago, strada a senso unico, all'altezza del civico 10, in curva, si trovava di fronte l'auto pirata che procedeva contromano; che il conducente della sua auto, per evitare l'urto frontale, sterzava verso destra, ma perdeva il controllo dell'auto ed andava ad impattare contro un albero; che a seguito dell'impatto la sua auto aveva subito ingenti danni nella parte anteriore centrale, sia nella carrozzeria che nella parte meccanica; che l'auto al momento del sinistro era in ottime condizioni, in quanto acquistata tre mesi prima al prezzo di euro 4.000,00; che nel caso di specie doveva applicarsi l'art.283 comma 2 Dlvo 209/05, in quanto la trasportata nella sua auto, sig. Nardon aveva riportato gravissime lesioni, per le quali era stata risarcita dalla compagnia di assicurazioni della sua auto.

Si costituiva la Generali Italia s.p.a., la quale eccepiva la non applicabilità della norma invocata, non essendo provato che la trasportata avesse subito lesioni gravi. Nel merito contestava l'an ed il quantum debeat.

Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 257/17, dichiarava inammissibile la domanda, in quanto il soggetto che aveva subito lesioni non era parte del giudizio e compensava le spese tra le parti.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig. r per il seguente motivo: errata dichiarazione di inammissibilità.

Chiedeva pertanto riformarsi la sentenza, accogliendo la domanda e condannando l'appellata al risarcimento del danno subito, nella misura di euro 3.400,00 oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la Generali Italia s.p.a., la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per mancata indicazione delle modifiche che si vorrebbe apportare alla sentenza impugnata e per mancata indicazione della parte del provvedimento impugnato.

Nel merito, eccepiva che l'appellante non aveva provato che la trasportata avesse subito lesioni superiori al 9%. Inoltre riteneva che non fosse provata l'esclusiva responsabilità dell'auto pirata ed al più dovesse riconoscersi il concorso di colpa.

Ebbene, innanzitutto va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante indicato il motivo specifico del gravame e fornito le argomentazioni a sostegno dello stesso, nonché riportato integralmente la parte della sentenza impugnata, che peraltro coincide con l'unica, succinta motivazione della sentenza.



Non è invece richiesta l'indicazione di un progetto alternativo di motivazione.

La Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 27199/17, ha enunciato infatti il seguente principio di diritto: *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".*

Inoltre la sentenza della Corte di Cassazione n. 13080/08 ha statuito che: *"Anche nel caso in cui sia censurata la sentenza nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime".*

Ciò premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.

Invero, come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24215/15, l'art.283 comma 2 Dlvo 209/05, prevede la risarcibilità anche dei danni a cose, qualora nel medesimo sinistro siano rimaste coinvolte persone che abbiano subito lesioni gravi, specificando che per lesioni gravi debbano intendersi quelle superiori al 9%.

Non è richiesto pertanto, né che le lesioni le abbia subite esclusivamente il proprietario dell'auto, né che il trasportato sia parte nello stesso giudizio azionato dal proprietario dall'auto.

La domanda deve ritenersi pertanto ammissibile.

Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che la trasportata, sig. _____ a, subì la frattura del femore e del collo del piede destro; che fu sottoposta ad intervento chirurgico e che la compagnia di assicurazioni dell'auto di parte attrice, l'ha risarcita per il danno danno biologico subito a seguito del sinistro, versandole la somma di ben 72.000,00 euro, che tenendo conto della sua età all'epoca del fatto (19 anni) e delle Tabelle del Tribunale di Milano, comprova che alla stessa sia stato riconosciuto un danno biologico non inferiore al 19%.

Accerata dunque la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.283 comma 2 Dlvo 209/05, è necessario verificare se i danni subiti dall'auto dell'attrice e le lesioni riportate dalla trasportata, siano riferibili al sinistro dedotto in citazione e siano ascrivibili esclusivamente alla responsabilità dell'auto pirata.

Dalla deposizione resa dalla stessa Nardone e dal teste Petronio Arbitro, che si trovava alla guida della sua auto dietro l'auto dell'appellante, è emerso con certezza che mentre la Fiat Punto procedeva a velocità moderata, giunto in curva, si trovava improvvisamente di fronte una monovolume che proveniva contro mano a velocità sostenuta: sicchè il conducente della Fiat Punto per evitare l'urto frontale, non aveva potuto fare altro che sterzare sulla destra ed andare ad urtare contro un albero.

Entrambi i testi hanno poi riferito che la monovolume fece immediatamente inversione di marcia e si dileguò a forte velocità, impedendo loro di annotare la sua targa.

I testi hanno anche riconosciuto le foto, che ritraggono i danni riportati dall'auto dell'appellante.

Sicchè è certo che si trattasse di un'auto pirata, non essendo in alcun imputabile all'attrice, la mancata identificazione della stessa.

E' altresì certa la responsabilità esclusiva dell'auto pirata, in quanto procedeva a velocità sostenuta, contromano, sicchè la sua presenza era imprevedibile e l'urto inevitabile, anche perché i testi hanno precisato che la strada non era illuminata e l'auto sbucò all'improvviso in curva, ovvero in un tratto di strada che non consentiva la piena visibilità.

Sono altresì provati i danni riportati dall'auto dell'appellante, che nella perizia di parte sono stati quantificati in euro 3.400,00.

Tuttavia, considerato che il sinistro si è verificato nel 2013, mentre l'auto era stata immatricolata nel 2005, appare assolutamente antieconomica la sua riparazione, tanto che è stata rottamata.

Pertanto si ritiene di dover liquidare, tenendo conto del valore commerciale dell'auto all'epoca del sinistro, sicuramente usurata ed obsoleta, la somma di euro 3.000,00 già rivalutata.

L'appello va dunque accolto e la Generali Italia s.p.a. va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 3.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 25307/17, , _____ così provvede:



- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché la condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 130,00 per esborsi ed euro 800,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore antistatario;
- 2) Condanna altresì l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 160,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Napoli 17.7.2020

Il Giudice

Dott.ssa Ornella Baiocco